

## REGOLAMENTO (CE) N. 876/96 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1600/95 relativo alle modalità di applicazione del regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CE) n. 1474/95 recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 694/96<sup>(7)</sup>, prevede, all'articolo 14, per il trimestre che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996 che le domande di titoli d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari non specificati per paese d'origine possono essere presentate nel corso dei primi dieci giorni di ogni periodo trimestrale esclusivamente nel corso di un periodo di dieci giorni che inizia il 15 maggio;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità nel quadro dei negoziati dell'articolo XXIV.6 del GATT<sup>(8)</sup> comporteranno una riduzione dei quantitativi che possono essere importati nel quadro di taluni dei predetti contingenti a titolo del periodo contingenziale attuale; che è opportuno, per evitare un superamento dei contingenti, rinviare la presentazione delle domande di titoli per il quarto trimestre fino al momento in cui saranno stati fissati definitivamente i quantitativi dei contingenti di cui

trattasi; che è quindi necessario modificare l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1600/95;

considerando che il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/96<sup>(10)</sup>, prevede all'articolo 5, che le domande di titoli d'importazione possono essere presentate, per il trimestre che va dal 1° aprile al 30 giugno 1996, esclusivamente nel corso dei primi dieci giorni dell'ultimo periodo trimestrale; che le considerazioni di cui sopra comportano un rinvio della data in parola fino al momento in cui saranno stati fissati definitivamente i quantitativi derivanti dai negoziati dell'articolo XXIV.6; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 5 del citato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, e del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1600/95, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1996, le domande di titoli possono essere presentate soltanto nel corso di un periodo di dieci giorni che inizia il 27 maggio.»

2. All'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1474/95, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per il trimestre dal 1° aprile al 30 giugno 1996, le domande di titoli possono essere presentate soltanto nel corso di un periodo di dieci giorni che inizia il 27 maggio.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(6) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

(7) GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 18.

(8) GU n. L 334 del 20. 12. 1995, pag. 25.

(9) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

(10) GU n. L 80 del 30. 3. 1996, pag. 54.